



# COMUNE di TARSIA

(Provincia di Cosenza)

---

PROT. N. 3229 del 21/05/2020

## ORDINANZA SINDACALE N. 35/2020

**OGGETTO: DIVIETO USO IMPROPRIO ACQUA POTABILE**

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO che:

- al fine di prevenire gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, in particolare nel periodo estivo, si rende necessaria una limitazione del consumo di acqua potabile per poter far fronte ad eventuali emergenze idriche;
- un corretto uso delle predette risorse è attualmente una necessità primaria ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

**RILEVATA** la necessità contrastare ogni possibile utilizzo superfluo rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, d'uso e di servizio domestico;

**RITENUTO** quindi di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico nel periodo estivo;

### ORDINA

**NEI MESI ESTIVI E' RIGOROSAMENTE VIETATO L'USO DELL'ACQUA PROVENIENTE DALLA RETE IDRICA COMUNALE PER USI IMPROPRI E PRECISAMENTE E' FATTO DIVIETO:**

- di irrigazione di orti, giardini attraverso l'utilizzo di condotte con allaccio alla rete dell'acquedotto comunale;
- di riempimento di ogni tipo di piscine presso abitazioni private;
- di lavaggio automobili/cicli/motocicli;
- di utilizzo dell'acqua potabile per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;
- di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione se non da persone a questo autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per lo spegnimento di incendi;
- i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, comunque per tutte le attività regolarmente autorizzate e per le quali necessita l'uso di acqua potabile;
- sono esclusi dal presente atto gli annaffiamenti, che comunque devono essere eseguiti con parsimonia, dei giardini e parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento in orario notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana.

Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione; In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00.

## **AVVISA**

Chiunque violi i disposti della presente ordinanza, oltre all'applicazione della massima sanzione pecuniaria, verrà fatta denuncia alla Procura della Repubblica per l'avvio del procedimento penale a tutela del pubblico interesse, nei confronti del soggetto o utente che abbia così recato colposamente un grave danno alla collettività.

Il personale della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine è incaricato di effettuare controlli per verificare il corretto uso dell'acqua potabile.

Contro la presente ordinanza è ammissibile ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscenza del presente provvedimento.

## **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 42, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 ed inoltre che venga trasmessa in copia al Prefetto di Cosenza, al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari e al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza.

Tarsia, 21 maggio 2020

IL SINDACO  
F.to Avv. Roberto AMERUSO